

COMUNE DI PIZZONI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.



STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Il Comune di Pizzoni è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2 AUTONOMIA

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza, e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 3 SEDE

1. La sede del comune è sita in via Indipendenza. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale . Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

ART. 4 ORIGINI E TERRITORIO

1. Pizzoni è un piccolo centro agricolo, dell'estensione di Km² 23.230, situato ai piedi del versante tirrenico dell'altopiano delle Serre, a metà della linea ideale che congiunge Serra S. Bruno con Vibo Valentia e dista da questi due centri, rispettivamente, Km. 12

e Km 23. il suo territorio, in parte pianeggiante ed in parte collinare, si estende su una superficie di 23,8 Km² e confina con i Comuni di Simbario, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano, degradando, da est, da una altezza m. 887 s.l.m., in corrispondenza della montagna della "Paladina" fino a m. 143 s.l.m. in prossimità del fiume Mesima. Il centro abitato è localizzato a m. 250 s.l.m. in una valle circondata, in gran parte, da colline ed è attraversato dai fiumi Cerasia e Trivio. Le origini di Pizzoni sono incerte, in quanto non esistono documenti che in maniera organica e completa ne ricostruiscano la storia. La tesi più attendibile è che sia stato fondato intorno all'anno 1000 da alcuni abitanti di Pizzo Calabro, da qui il nome di Pizzoni, per sfuggire al pericolo rappresentato dai Saraceni provenienti dal mare. Nei tempi passati, Pizzoni è stato individuato come "Pizzone", "Pixuni" ed anche come "Cerasia" e "Charjdis" dai nomi dei rispettivi fiumi che attraversano il suo territorio. Nei secoli, ha subito il dominio e l'influenza dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e degli Spagnoli e fece parte dei vari feudi, ducati e contee del circondario, divenendo ed assumendo la struttura di un comune nel 1811. E come tale fu confermato nel 1816 dai Borboni. Durante il periodo feudale fece parte della baronia di Vallelonga sotto il dominio della prestigiosa e potente famiglia dei Caraffa.

ART.5 STEMMA - GONFALONE – FASCIA TRICOLORE – DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome " Comune di Pizzoni – Provincia di Vibo Valentia". Lo stemma è quello autorizzato con apposito D.P.C.M.. Il gonfalone sarà parimenti conforme a quello autorizzato con apposito D.P.C.M..
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone, e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA'

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30.03.2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - adotta propria atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica;
 - garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale allo loro presenza nei ruoli organici;
 - adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica .
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo art. 22.

ART. 7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18.08.2000 n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento, e di potenziamento dei servizi esistenti.

ART. 8 CONFERENZA STATO CITTA' AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15.03.1997 n. 59, il comune si avvale della conferenza stato città – autonomie – locali, in particolare per :
 - l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23.12.1992 n. 498 e s.m.i.;
 - le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

ART. 9 TUELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e s.m.i.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE CONSIGLIO SINDACO GIUNTA

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal sindaco.
2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
4. Al presidente, sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività di consiglio.

ART. 11 CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA – PROGRAMMA DI GOVERNO

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. le indennità, il rimborso spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'rt. 41 T.U. 18.08.2000 n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vicesindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
6. Entro i successivi 30 giorni, il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica, da parte del consiglio, dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U: 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
per le convocazioni ordinarie: cinque giorni prima interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
per le convocazioni straordinarie: tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;
per le convocazioni di urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Il giorno di consegna non viene computato.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
In mancanza di designazione di cui al precedente comma 4, la notifica dell'avviso di convocazione verrà effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento senza altre particolari formalità. La spedizione dovrà avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
L'eventuale consegna tardiva dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
 - Nessun argomento può essere posto in discussione in sede consiliare se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro i medesimi termini prescritti per la notifica degli avvisi ai singoli consiglieri;
 - prevedere, per la validità della seduta, la presenza di: almeno n. sette consiglieri per le sedute di prima convocazione; almeno n. quattro consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

- riservare al presidente il potere di direzione e di convocazione dei lavori;
 - fissare il tempo riservato, per ogni seduta ai singoli interventi, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e le dichiarazioni di voto;
 - indicare se le interrogazioni, interpellanze, e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
 3. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
 4. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
 5. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
 6. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso
 7. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a fare venire meno le procedure di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
 8. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.
 9. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari

ART. 13 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro termini previsti dalla legge:
 - per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18.08 2000 n. 267;
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 14 ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 15 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 44 del T.U.E.L.. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservati.

ART. 16 INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione, sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

ART. 17 INTERROGAZIONI

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
 - A) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - B) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - C) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

ART. 18 ELEZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. In sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età

ART. 19 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente art. 11, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità

ART. 20 VICESINDACO

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

ART. 21 DELEGATI DEL SINDACO

1. Il sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinatamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno
4. La deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

ART. 22 LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E NOMINA – PRESIDENZA

1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

ART.23 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U.E.L., secondo cui la giunta collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42 lett. i) ed l) del T.U.E.L.
3. Rientra nella competenza della giunta comunale:
 - la nomina della commissione edilizia ove individuata quale organismo indispensabile ai sensi dell'art. 96 T.U.E.L. ;
 - il conferimento degli incarichi legali, stante la natura fiduciaria dei medesimi.

ART. 24 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

ART. 25 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI –
ISTANZE E PROPOSTE

ART. 26 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il comune assicura la partecipazione dei cittadini , dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce:
 - le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppo ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 07.08.1990 n. 241.

ART. 27 RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei . le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per :
 - la formazione di comitati e commissioni;
 - per dibattere problemi;
 - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 28 CONSULTAZIONI

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa, o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini , i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste in apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 29 ISTANZE – PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro 15 giorni al presentatore ed al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 18% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

ART. 30 CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA – STRANIERI SOGGIORNANTI – PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

ART. 31 AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum può essere promosso da:
 - 30% del corpo elettorale;
 - consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 32 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare, il regolamento deve prevedere:

- i requisiti di ammissibilità;
- i tempi;
- le condizioni di accoglimento;
- le modalità organizzative;
- i casi di revoca e di sospensione;
- le modalità di attuazione.

ART. 33 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum

CAPO III DIFENSORE CIVICO

ART. 34 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. E' facoltà dell'ente istituire l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale

ART. 35 NOMINA – FUNZIONI – DISCIPLINA

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il comune ha la facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.
3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all' art. 127 T.U.E.L.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 36 ALBO PRETORIO

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere effettuata in modo tale da rendere gli atti leggibili per intero e facilmente

ART. 37 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 38 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. In relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 27.07.2000 n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000 n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - all'informazione del contribuente (art. 5);
 - alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
 - alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - alla remissione in termini (art. 9);
 - all tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente;
 - all' interpello del contribuente (artt. 11,19)

TITOLO V FINANZA – CONTABILITA’ – ORGANO DI CONTROLLO

ART. 39 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 152 del T.U.E.L.

ART. 40 REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

1. La revisione economico finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma due del precedente art. 39, disporrà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine, sarà invitato con le procedure previste per la convocazione di detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

ART. 41 FORMA DI GESTIONE

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 45 co.1;
 - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 T.U.E.I. e del successivo art. 45, commi 2 e 3.

ART. 42 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 43 AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
 - Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti di cui al punto precedente.
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente e il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 44 ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito, con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestione dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni, perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. l'organo di revisione economico – finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 45 SOCIETA'

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al co. 1 lettera f) dell'art. 113 T.U.E.L.
3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U.E.L..

ART. 46 CONCESSIONI A TERZI

1. qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi, comprese le cooperative in possesso dei requisiti di legge.
2. La concessioni a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

ART. 47 TARIFFE DEI SERVIZI

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 T.U.E.L.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico - finanziario
3. compromesso da eventuali imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo quello di esecutività della relativa deliberazione.

**TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

ART. 48 CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 49 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

**TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE**

ART. 50 CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento di quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al comma precedente è propedeutica all'espletamento dei concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, co. 4 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 89 T.U.E.L.

ART. 51 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere C9 della legge 23.10.1992 n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva

nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 52 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità di miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

ART. 53 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 54 INCARICHI ESTERNI

1. la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

ART. 55 SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
5. E' facoltà dell'ente approvare convenzioni con altri comuni per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale
6. Il sindaco può affidare al segretario comunale la direzione delle singole aree delle strutture organizzative dell'ente, nel rispetto dei principi di legge e delle disposizioni di cui alla contrattazione di categoria vigente in materia.

ART. 56 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L., fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4 lettera d) del T.U.E.L., sono attribuite, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici e servizi, nel rispetto dei contratti di categoria vigenti.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui, rispettivamente, agli artt. 97 e 108 T.U.E.L..
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con l'esclusione di quelle di cui all'art. 50 , c.5 e art. 54 T.U.E.L.
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza di comune.
4. I responsabili degli uffici e servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva. in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza dei responsabili degli uffici e servizi. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione dell'atto, il sindaco può fissare un termine perentorio entro cui deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga-----
6. Gli incarichi di nomina dei responsabili degli uffici e servizi sono revocati dal sindaco in caso di inosservanza dallo stesso impartite, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla giunta o dall'assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati; in caso

di responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 57 RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO

!. In tutti i

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 58 VIOLAZIONE DI NORME COMUNALI